



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16695/2025 R.G. proposto da:

Tecnoprover S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Paolo Lucchese

-ricorrente-

contro

NS Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pennisi

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4286/2025
depositata il 07/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal
Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1.- La società Tecno Prover s.r.l. ha impugnato il lodo reso dal Collegio
arbitrale di Roma in data 7 gennaio 2020 a definizione della controversia
insorta con la società NS Costruzioni in relazione ad un contratto di

subappalto, lamentando la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 11) c.p.c., in ragione della presenza di disposizioni contraddittorie ed agli effetti di cui all'art. 829, n. 12) c.p.c., a fronte dell'omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni proposte dalle parti.

La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'impugnazione ritenendo le censure formulate dall'attrice non idonee ad integrare le postulate ipotesi di nullità del lodo, osservando:

a) che la decisione arbitrale non conteneva alcuna contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo, con le quali è stata respinta la domanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da NS Costruzioni, sono state accolte le domande risarcitorie dalla stessa formulate ed è stata rigettata la domanda riconvenzionale di Tecno Prover; né era ravvisabile alcuna contraddizione tra la motivazione ed i menzionati capi del dispositivo del lodo, del tutto congruenti con quanto argomentato dal Collegio arbitrale nella motivazione; invero gli arbitri avevano ritenuto: (i) insussistenti i presupposti atti a giustificare l'invocata pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento - considerata per un verso la natura non essenziale dei termini previsti per il completamento dei lavori e per altro l'acquiescenza prestata dalla subcommittente al loro superamento - con conseguente venir meno del dedotto effetto risolutorio cui il rigetto della domanda di risoluzione era del tutto conseguente; (ii) fondate, di contro, le domande risarcitorie proposte da NS Costruzioni, sia con riguardo alle penali pattuite per il caso di ritardo, che in relazione ai costi sostenuti per le opere eseguite dalla committente "in danno" dell'appaltatrice, accertamento cui era consona la statuizione di accoglimento delle domande suddette contenuta nel dispositivo; (iii) del tutto assente la prova dei crediti vantati da Tecno Prover nei confronti della subcommittente, cui è logicamente conseguito il rigetto della corrispondente domanda riconvenzionale.

b) né v'era, comunque, alcun contrasto – così evidentemente intendendo parte appellante declinare la nullità per contraddittorietà del lodo – tra le diverse componenti della motivazione, che conteneva una compiuta esposizione delle ragioni che avevano condotto il Collegio arbitrale ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, nonostante il rigetto di quella di risoluzione, ravvisate dagli arbitri nella considerazione che: (i) *«per costante e pacifica giurisprudenza la domanda di risarcimento danni è autonoma dalla domanda di risoluzione per cui la condanna al risarcimento può essere pronunciata anche qualora sia rigettata, per qualsiasi causa, la domanda di risoluzione (Cass. n. 10741/2002; Cass. n. 5082 /1993)»*; (ii) *«la penale è dovuta per il fatto stesso del ritardo senza necessità di messa in mora ed anche se non sia stata pronunciata la risoluzione del contratto. Secondo il costante indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, l'applicazione della clausola penale non presuppone la risoluzione del contratto cui accede né è impedita dall'indicazione nel contratto di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione. Ciò a causa della diversità delle rispettive funzioni. Mentre la clausola penale, consistendo in una preventiva, concordata e forfettaria liquidazione del danno che esime il creditore dalla relativa prova, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale e incide sul piano degli effetti dell'eventuale inadempimento o del ritardo, il termine per l'adempimento riguarda la precedente fase di svolgimento del rapporto contrattuale nella quale la prestazione deve essere adempiuta (cass. n.16561\2017; cass. n. 19358\2011; cass. n. 1183\2007)»*; argomentazioni che, quand'anche non condivise nel merito da Tecno Prover, non si prestavano ad alcuna censura motivazionale, dando compiutamente conto delle ragioni che avevano indotto il Collegio arbitrale ad accogliere la domanda risarcitoria pur a fronte del rigetto di quella di risoluzione, con un iter logico del tutto lineare e tale da consentire di desumere la *ratio* della decisione;

c) con riguardo, poi, al preteso contrasto tra il rigetto della domanda di risoluzione e l'accoglimento di quella risarcitoria afferente ai costi per l'esecuzione delle "opere in danno", era da escludere la postulata esistenza di un contrasto tra i due capi di pronuncia, considerato per un verso che, al di là del riferimento alla presenza di vizi delle opere, la domanda di risoluzione era prevalentemente fondata sul mancato rispetto dei termini essenziali, e in ogni caso che i costi spostati dalla subcommittente erano riferibili agli esborsi sostenuti per l'esecuzione delle opere non realizzate dalla subappaltatrice e non già per rimediare ad eventuali difetti dell'opera;

d) ogni considerazione relativa all'omessa valutazione dell'eccezione di inadempimento di NS Costruzioni formulata da Tecno Prover al fine di paralizzare l'avversa deduzione dell'inadempimento funzionale alla chiesta domanda di risoluzione del contratto, era assorbita dalla dirimente considerazione che il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda di risoluzione proposta da NS Costruzioni, di modo che il Collegio arbitrale non aveva alcun motivo per pronunciarsi sulla predetta eccezione formulata da Tecno Prover ai sensi dell'art. 1460 c.c.;

e) in ogni caso, per mera completezza, l'esclusione del fondamento dell'eccezione di inadempimento di NS Costruzioni era insita nel rigetto della corrispondente domanda riconvenzionale di Tecno Prover, che si fondava (quantomeno in parte) sullo stesso fatto costitutivo sotteso alla formulazione dell'eccezione, ovvero l'omesso pagamento, da parte di NS Costruzioni, della somma di euro 71.103,80, pari al valore delle opere eseguite e non contestate; sul punto il Collegio arbitrale aveva, del resto, ampiamente argomentato, rilevando l'assoluto difetto di prova del credito vantato dalla subappaltatrice, oggetto della domanda riconvenzionale e della corrispondente eccezione di inadempimento (qualora non ritenuta assorbita).

f) con riguardo all'omessa disamina delle difese svolte da Tecno Prover in ordine al mancato rispetto da parte di NS Costruzioni delle procedure negoziali di cui all'art. 17 del contratto di subappalto - che costituivano adempimenti prodromici alla declaratoria della "risoluzione per inadempimento dell'appaltatore" - fermo anche sotto questo profilo il difetto di interesse a formulare il rilievo a fronte del rigetto della domanda di risoluzione, per completezza evidenziava come tali eccezioni fossero state irritualmente formulate da Tecno Prover per la prima in sede di scritti conclusivi (nella memoria di costituzione di Tecno Prover non era, invero, contenuto alcun riferimento alla violazione delle procedure contrattuali di contestazione dell'inadempimento); correttamente, dunque, il Collegio arbitrale si era astenuto dal pronunciarsi sul punto.

3.- Contro detta sentenza Tecno Prover s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso NS Costruzioni s.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art 829 n. 11 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'appello di Roma ha negato la nullità del lodo impugnato contenente disposizioni contraddittorie relativamente all'applicazione della clausola penale ed all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno pur a fronte della valutazione della non essenzialità dei termini contrattualmente previsti.

Sostiene la ricorrente che - diversamente da quanto statuito dalla Corte d'Appello di Roma - il lodo avrebbe dovuto essere ritenuto nullo in quanto, pur non essendoci una formale contraddizione tra la motivazione ed i menzionati capi del dispositivo, sarebbe palese il contrasto interno della motivazione tale da rendere impossibile la ricostruzione dell'iter logico seguito nella decisione, perché, pur avendo il Collegio arbitrale ritenuto i termini per il completamento dei lavori «non essenziali» per il fatto che

NCS aveva più volte avanzato contestazioni relative a ritardi nello svolgimento dei lavori, senza però mai manifestare una volontà risolutiva (con ciò dimostrando che l'interesse alla realizzazione dell'opera non era inderogabilmente collegata all'osservanza dei termini originariamente convenuti), tuttavia, aveva ritenuto operante la clausola penale ed accolto la relativa domanda di risarcimento del danno. In altre parole – a dire della ricorrente – se il termine non era essenziale e non sussisteva un grave inadempimento, allora non avrebbe potuto applicarsi la clausola penale: *«È chiaro- afferma - che, se come risulta documentalmente, lo spostamento dei termini per l'esecuzione dei lavori è stato concordato tra le parti, ed anzi sul punto NSC avrebbe, a detta del Collegio "prestato acquiescenza", non si comprende in che modo lo stesso fatto possa risultare "foriero" di somme liquidate a titolo di "penali nel ritardo"»*.

Risulterebbe, poi, evidente anche la contraddizione nell'accertamento che il Collegio aveva fatto del ritardo nell'esecuzione dei lavori, laddove aveva fatto riferimento a comunicazioni intervenute tra il 04 giugno ed il 17 settembre 2018, mentre le parti avevano concordato, come data di fine lavori, almeno quella del 20 settembre 2018 (a partire dalla quale era convenuto dovesse essere pagata la penale).

Infine, analoga contraddittorietà andava ravvisata nella parte in cui, a fronte del rigetto della domanda di risoluzione del contratto avanzata da NS Costruzioni, il lodo accoglieva la domanda di risarcimento per le opere in danno, perché detto accoglimento postula una valutazione di "gravità" dell'inadempimento che, tuttavia, veniva esclusa in sede di azione di risoluzione del contratto.

In conclusione, la ricorrente afferma che la motivazione adottata della Corte d'Appello sarebbe viziata ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 per non avere il Giudice *a quo* accertato la contraddittorietà del lodo impugnato e conseguentemente dichiarato la sua nullità a fronte di circostanze tra loro incompatibili.

1.1- Il motivo è inammissibile.

In disparte il fatto che la ricorrente nella rubrica invoca la violazione di legge e segnatamente dell'art. 829 n. 11 c.p.c. e in via conclusiva la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. –senza neppure illustrare le ragioni dell'invocato diverso vizio motivazionale – il motivo non si confronta con la *ratio decidendi* della decisione gravata ma costituisce la mera riproposizione in questa sede delle ragioni poste a fondamento dell'appello.

La Corte, infatti, ha ben chiarito (come risulta dalla sintesi poco sopra effettuata) per quali ragioni il lodo arbitrale impugnato era sorretto da una motivazione perfettamente comprensibile – oltre che condivisibile – ovvero che: (i) *«la domanda di risarcimento danni è autonoma dalla domanda di risoluzione per cui la condanna al risarcimento può essere pronunciata anche qualora sia rigettata, per qualsiasi causa, la domanda di risoluzione (Cass. n. 10741/2002; Cass. n. 5082 /1993)»*; (ii) *«la penale è dovuta per il fatto stesso del ritardo ... anche se non sia stata pronunciata la risoluzione del contratto»* poiché *«l'applicazione della clausola penale non presuppone la risoluzione del contratto cui accede né è impedita dall'indicazione nel contratto di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione»* in ragione della diversità delle rispettive funzioni: *«Mentre la clausola penale, consistendo in una preventiva, concordata e forfettaria liquidazione del danno che esime il creditore dalla relativa prova, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale e incide sul piano degli effetti dell'eventuale inadempimento o del ritardo, il termine per l'adempimento riguarda la precedente fase di svolgimento del rapporto contrattuale nella quale la prestazione deve essere adempiuta (cass. n.16561\2017; cass. n. 19358\2011; cass. n. 1183\2007)»*.

Di queste argomentazioni – idonee a respingere la censura di contraddittorietà e illogicità della motivazione tali da renderne

incomprensibile l'iter logico e la *ratio* - la ricorrente non tiene alcun conto né, quindi, le smentisce.

Parimenti la Corte ha ben spiegato perché il prospettato vizio di nullità della motivazione non era ravvisabile neppure con riguardo al rigetto della domanda di risoluzione, da un lato, e l'accoglimento di quella risarcitoria afferente ai costi per l'esecuzione delle "opere in danno", dall'altro, (*«considerato per un verso che, al di là del riferimento alla presenza di vizi delle opere, la domanda di risoluzione era prevalentemente fondata sul mancato rispetto dei termini essenziali, e in ogni caso che i costi spostati dalla subcommittente erano riferibili agli esborsi sostenuti per l'esecuzione delle opere non realizzate dalla subappaltatrice e non già per rimediare ad eventuali difetti dell'opera»*). Ed anche con questa motivazione la ricorrente non si confronta minimamente, e non ne tiene alcun conto, one il motivo è inidoneo ad aggredirne la stabilità.

2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 816 bis c.p.c. ed ex art. 190 c.p.c. per avere la Corte d'appello di Roma ritenuto irritualmente proposta l'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione nel corso del procedimento arbitrale per violazione degli articoli 8 e 17 del contratto in quanto irritualmente proposta dalla Tecno Prover. Ciò in quanto, osserva, a) il procedimento arbitrale è regolato da norme sue proprie che disciplinano lo scambio di memorie difensive nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio come previsto dall'art. 816 bis c.p.c.; b) a causa dell'esistenza di un corpo di norme applicabile espressamente all'arbitrato non si applica l'art. 190 c.p.c., in punto di scritti difensivi conclusivi, ed in particolare al procedimento arbitrale non si applica il regime delle decadenze; c) l'eccezione avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per violazione degli articoli 8 e 17 del contratto stipulato *inter partes*, evidenziata in sede di scritti difensivi conclusionali nel procedimento arbitrale, non costituiva domanda

nuova ma, al contrario, espressione della *emendatio libelli* consentita alle parti nel corso del processo ordinario ed in ogni caso nel corso del procedimento arbitrale.

La motivazione adottata della Corte d'Appello sarebbe, quindi, viziata ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 per avere il Giudice a quo violato le norme applicabili in caso di procedimento arbitrale ritenendo *contra legem* applicabili il regime di preclusioni e decadenze proprie del processo civile.

2.1- Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha respinto il motivo d'appello relativo alla nullità del lodo per omessa pronuncia da parte del Collegio arbitrale, osservando anzitutto che *«ogni considerazione relativa all'omessa valutazione dell'eccezione di inadempimento di NS Costruzioni formulata da Tecno Prover al fine di paralizzare l'avversa deduzione dell'inadempimento funzionale alla chiesta domanda di risoluzione del contratto»*, era *«assorbita dalla dirimente considerazione che il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda di risoluzione proposta da NS Costruzioni di modo che il Collegio arbitrale non aveva alcun motivo per pronunciarsi sulla predetta eccezione formulata da Tecno Prover ai sensi dell'art. 1460 c.c (...)»*; con riguardo, poi, all'omessa disamina delle difese svolte da Tecno Prover in ordine al mancato rispetto delle procedure negoziali di cui all'art. 17 del contratto di subappalto, ha osservato: *«fermo anche sotto questo profilo il difetto di interesse a formulare il rilievo a fronte del rigetto della domanda di risoluzione, giova per completezza evidenziare come tali eccezioni fossero state irritualmente formulate da Tecno Prover, in quanto per la prima volta introdotte nel thema decidendum in sede di scritti conclusivi (si rimanda alla memoria di costituzione di Tecno Prover, prodotta sub 3 nel relativo fascicolo di parte, nella quale non è contenuto alcun riferimento alla violazione delle procedure contrattuali di contestazione dell'inadempimento)»*

Evidentemente la *ratio decidendi* della decisione di rigetto del motivo di appello nullità che denunciava omessa pronuncia è costituita dalla considerazione che, una volta respinta la domanda di risoluzione del contratto formulata da NS Costruzioni, non c'erano ragioni perché fossero esaminate le diverse eccezione con cui la controparte contestava la sussistenza dei presupposti della domanda già altrimenti respinta, all'esame delle quali questa aveva perso interesse processuale. Mentre la motivazione aggiunta «*per completezza*», non è idonea a sorreggere la decisione, ma contiene un'affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione. Perciò deve darsi continuità al consolidato principio di legittimità per cui è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione siffatta, che non ha spiegato influenza sul dispositivo della decisione, ma ha solo aggiunto considerazioni c.d. *ad abundantiam*, poiché, essendo improduttiva di effetti giuridici (già prodotti dalla argomentazione principale e assorbente: «*fermo che...*») non è idoneo a sostenere un interesse alla sua cassazione onde evitare il formarsi del giudicato (*ex multis*, cfr. Cass. 2018 n. 8755; Cass. 2010 n. 23635 da ultimo Cass. n.1770/2025 preceduta da innumerevoli conformi); invero «*il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e, in genere, le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso*» (v. Cass. n. 3793/2019).

3.- Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art.829 comma 1 n. 12 e dell'art. 112. c.p.c. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omissa di rilevare la nullità del lodo impugnato per violazione dell'art. 829 comma 1 n. 11 per non essersi il Collegio Arbitrale espresso in ordine alla

inammissibilità della domanda di risoluzione per violazione degli articoli 8 e 17 del contratto e conseguentemente per non avere esaminato un fatto decisivo del giudizio, e che, perciò, la sentenza sarebbe meritevole di censure ex art. 360 comma 1 n. 5: *«ed infatti, la Corte d'Appello di Roma, sull'errato presupposto in base al quale l'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto stipulato inter partes per violazione degli articoli 8 e 17 fosse stata irritualmente proposta, (...) riteneva che "Correttamente, dunque, il Collegio arbitrale si è astenuto dal pronunciarsi sul punto", con ciò configurandosi il vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio»*. La ricorrente si sofferma sul contenuto delle clausole di cui agli artt. 17 e 8 del contratto e sul fatto che non sarebbe mai stata introdotta la procedura da queste prevista giacché le c.d. "diffide" su cui il Collegio arbitrale aveva fondato la legittimità della domanda risarcitoria per inadempimento della ricorrente a tal fine inidonee, e sulla procedura di verifica dello stato avanzamento dei lavori (SAL) e della formulazione delle «riserve» per concludere che la domanda risarcitoria meritava di essere respinta, avendo Tecno Prover provato che la NS Costruzioni aveva violato le disposizioni contrattuali.

Sotto altro profilo la Corte di merito, pur avendo pronunciato sulla violazione dell'art. 17 ritenendo il motivo inammissibile, avrebbe omesso la pronuncia in punto violazione dell'art. 8 del contratto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: *«una volta accertato, come si domandava al Collegio, che mai NSC avrebbe potuto fondare la domanda risarcitoria su lavori eseguiti "in danno", in spregio alle previsioni contrattuali, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere respinta, soprattutto ed a fronte dell'insussistenza di qualsivoglia "ritardo" imputabile alla odierna Tecno Prover. Per l'effetto, in presenza di fatture e di SAL emessi ed autorizzati mai disconosciuti da controparte, è evidente come, da un lato fosse provato il credito in capo a Tecno Prover per € 71.103,80 per SAL emessi e autorizzati e fatture elettroniche certificate*

già emesse e, dall'altro lato, fosse inammissibile la domanda risarcitoria introitata da NS Costruzioni».

3.1- Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto al vizio motivazionale di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. la censura è evidentemente inammissibile perché l'omissione contestata non si riferisce ad un fatto storico naturalistico, bensì al mancato rilievo della dedotta nullità del lodo impugnato, mancato rilievo che sarebbe conseguenza del fatto che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto inammissibilità, per difetto d'interesse, l'esame della relativa eccezione.

Quanto all'omessa pronuncia la censura è altrettanto inammissibile poiché dedotta con riferimento alla assunta erroneità della pronuncia di inammissibilità della doglianza che ne era oggetto e quindi attraverso la conseguente inammissibile riproposizione in questa sede di legittimità delle argomentazioni svolte nel merito davanti agli arbitri, con ciò evidentemente intendendo riproporre attraverso la denuncia del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione delle risultanze probatorie esaminate in primo grado e già sottoposte alla Corte d'Appello che sul punto, non ha omesso di pronunciare bensì ha ritenuto inammissibile la doglianza.

4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. (ex art. 360 comma 1 n.3 e n. 5) per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente "assorbita" l'eccezione di inadempimento posta in essere da Tecno Prover nel rigetto della domanda di risoluzione del contratto e, conseguentemente, per non avere valutato un fatto decisivo della controversia: secondo la ricorrente tale decisione integrerebbe una violazione di legge nella misura in cui confonde due rimedi giuridici che, pur riferendosi entrambi all'inadempimento contrattuale, sono ontologicamente e funzionalmente diversi poiché l'eccezione di inadempimento, disciplinata dall'art. 1460 c.c., ha natura puramente

difensiva ed è finalizzata a sospendere l'adempimento della propria prestazione in presenza dell'inadempimento della controparte e non presuppone la gravità dell'inadempimento; mentre la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. è un rimedio attivo e costitutivo, volto a ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale, e presuppone un inadempimento grave e una chiara volontà di risolvere il contratto; quindi l'eccezione di inadempimento non poteva ritenersi assorbita perché non era volta a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto, bensì a dimostrare che alcun inadempimento, tanto più grave, era ravvisabile in capo a Tecno Prover.

4.1- Il motivo è inammissibile.

Da un lato il vizio motivazionale è invocato in modo del tutto improprio poiché la pretesa omessa valutazione di un «fatto decisivo» si riferisce, in realtà, alla valutazione che la Corte di merito ha compiuto laddove ha ritenuto assorbito dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dalla sub-committente NS Costruzioni, l'eccezione di inadempimento svolta dalla controparte Tecno Prover, che - a dire della ricorrente, almeno per quel che si comprende dall'inutilmente prolisso motivo - non avrebbe considerato la diversa natura dei due rimedi giuridici, il che non integra certamente un vizio motivazionale secondo il paradigma normativo invocato, bensì, semmai, un vizio di violazione di legge.

Sotto questo profilo il motivo è, tuttavia, inammissibile, poiché ancora una volta la ricorrente - non soddisfatta della pronuncia - non si confronta con la sua chiara *ratio* che, come detto poco sopra attiene alla carenza di interesse a coltivare un'eccezione e a dolersi del suo mancato esame nonostante la domanda che la stessa era diretta a contrastare è stata. Anche in questo caso la pretesa della ricorrente è quella di riproporre in sede di legittimità la discussione nel merito della controversia già definita dai due gradi di giudizio a ciò deputati.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente liquidate in euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10.4.2026.

Il Presidente
Alberto Giusti